



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 22/05/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 698

Determinazione Tariffe R.S.A. L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente ufficio n. 2, confermate dal Dirigente d'Ufficio e dal dirigente di settore, riferisce:

- Con atto n. 210 del 19 marzo 2002, la Giunta regionale ha approvato il REGOLAMENTO Di ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE RSA, al fine di autorizzare le Aziende UU.SS.LL. ad attivare, in via sperimentale e a costo zero, le sole strutture pubbliche completate al 100%, in ossequio alla normativa vigente.

- Il comma 1. dell'art. 20 di detto Regolamento prevede che la diaria giornaliera da riconoscere alle RSA pubbliche e private, "debba essere `determinata con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al livello assistenziale assicurato nella struttura o nei relativi moduli".

- A fronte di tanto, tenendo conto delle componenti di costo dettati dalla stessa Giunta Regionale al successivo comma 2. ai fini del calcolo della quota parte della diaria concernente gli oneri relativi ad attività di natura non sanitaria e di natura sanitaria ed in virtù del Decreto del Ministero della Salute 15 aprile 1994 circa la Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera, si è provveduto determinare, con l'ausilio tecnico dell'ARES, la tariffa giornaliera -calcolata su una struttura tipo di 60 posti letto - per l'assistenza prestata dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti secondo il seguente prospetto:

- Con riferimento al punto 1.C del DPCM del 29.XI.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) ed in particolare al comma 9 (assistenza territoriale residenziale), lett. c), le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative garantite dalle RSA sono riconducibili a quelle previste in regime residenziale per disabili gravi da ritenersi di livello medio-alto.

- In virtù di tanto, quindi, si propone di stabilire che la quota parte della retta giornaliera a carico dell'utente e/o del Comune di residenza, fatti salvi i modi e i termini di cui ai commi 8-12 del Regolamento in questione, sia fissata, per ogni tipo di modulo delle RSA pubbliche, al 30% e che, quindi, la restante parte del 70% sia a carico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta allo stato attuale alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale per cui si attesta che le spese derivanti dal presente provvedimento sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente d'Ufficio
Lucia Buonamico

A fronte di tanto, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita e fatta proposta la relazione dell'Assessore alla Sanità;
- riscontrate le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa istruttore e redattore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di riconoscere, così come riconosce, in forza di quanto in premessa indicato e che qui si intende riportato, la tariffa giornaliera per l'assistenza prestata dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche ai soggetti non autosufficienti secondo il seguente prospetto:
2. di ritenere di livello medio-alto le prestazioni terapeutiche e socio9riabilitative effettuate in regime residenziale presso le RSA a favore di disabili gravi.
3. di fissare al 30% la quota parte della retta giornaliera a carico dell'utente e/o del Comune di residenza previa autorizzazione del Comune stesso ai fini dell'assunzione dell'onere delle quote di propria competenza, fatti salvi i modi e i termini di cui al comma 8-12 del Regolamento in questione, per ogni tipo di modulo delle RSA pubbliche e di stabilire, quindi, che la restante parte del 70% sia a carico dell'Azienda Unità Sanitaria;
4. di dare atto che la diaria innanzi riportata debba intendersi riferita alle giornate di degenza indipendentemente dalle dimensioni della RSA;
5. di stabilire che le prestazioni medio-alte di cui al presente atto sono riferite esclusivamente ai pazienti che necessitano di ricovero nelle R.S.A. e classificati secondo gli artt 2 e 12 della legge n. 118/71 ed ai pazienti classificati secondo quanto previsto dalle leggi 18/80 e 508/88;
6. di stabilire che l'autorizzazione alla spesa di cui alla presente delibera e concessa a condizione che rientri nei limiti della quota di trasferimento annuale assegnata e che non superi, comunque, la quota stanziata per le medesime prestazioni nell'esercizio finanziario precedente.
7. di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali pro tempore delle Aziende UU.SS.LL. a cura del Settore Sanità;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

